

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI, BERGAMASCO, CHIARIELLO, ARENA, PERRI
e PREMOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1969

Applicazione dell'imposta di consumo al pesce congelato e surgelato

ONOREVOLI SENATORI. — Nonostante l'Italia sia tra i Paesi che hanno un minore consumo di pesce *pro capite*, allo scopo di incrementare la produzione ittica di massa e quindi il consumo del pesce, numerose imprese di pesca, con coraggioso spirito di iniziativa, hanno orientato ogni loro sforzo finanziario verso la costruzione di moderne navi da pesca oceanica dotate di potenti attrezzature frigorifere per la surgelazione del pescato mediante il sistema della congelazione rapida a bordo.

L'armamento da pesca italiano dispone oggi di novanta navi da pesca oceanica che producono annualmente circa 80 mila tonnellate di pesce congelato destinato al consumo, in parte nella forma tradizionale di pesce intero o decapitato e in parte trasformato in filetti, trance, eccetera, confezionati in imballi speciali conservati in regime di freddo e immessi al consumo con la voce merceologica di « prodotti ittici surgelati ».

È certamente a voi noto che i consumatori italiani, abituati per vecchia tradizione a rifornirsi di pesce fresco nel Mediterraneo, hanno prima diffidato della nuova tecnica della congelazione di qualsiasi alimento e successivamente hanno gradualmente ac-

colto, nei loro consumi, il pesce congelato soltanto in connessione al basso prezzo di vendita.

Così il pesce congelato è entrato nella gamma dei prodotti alimentari come « pesce di massa » e quindi di basso valore commerciale, anche se giustamente apprezzato nei consumi popolari correnti per le sue caratteristiche di sapore e per le inalterate qualità proteiniche ed organolettiche.

È altresì noto che i prodotti alimentari, distinti nelle loro specifiche voci merceologiche, sono soggetti ad imposta di consumo con le aliquote percentuali *ad valorem* stabilite dalla tabella di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175. In tale tabella non appare specificatamente elencato il pesce congelato e surgelato; ciò che può essere spiegato dal fatto che nel 1931 il pesce congelato era del tutto sconosciuto in Italia. Successivamente, nell'anno 1936, pur facendosi strada una imprecisa conoscenza del nuovo trattamento della refrigerazione e della surgelazione del pesce fresco, in occasione della formulazione del regolamento di applicazione dell'imposta di consumo, approvato con regio decreto 30

aprile 1936, n. 1138, si ritenne di ovviare alla suddetta lacuna con il seguente articolo 25 del predetto regolamento:

« *Articolo 25. — Altri commestibili. Pesce conservato.* — Fra i pesci conservati rientrano i pesci di qualsiasi qualità e specie, i crostacei ed i molluschi, che abbiano comunque subito un processo per la conservazione.

Non rientrano fra i pesci conservati quelli che abbiano subito soltanto un processo di refrigerazione o di congelazione ».

In dipendenza dei concetti espressi nel predetto articolo del regolamento, per comoda ma errata interpretazione, il pesce congelato, non avendo una specifica voce nell'elenco degli alimentari, riportato nella tariffa dell'imposta di consumo, viene, ai fini dell'applicazione della predetta imposta, assimilato e quindi classificato come pesce fresco gravato da aliquota del 3 per cento *ad valorem*.

Una tale evidente errata interpretazione non può essere più giustificata visto che la tecnica della conservazione del pesce è oggi a tutti nota.

È infatti risaputo che la refrigerazione del pesce (generalmente effettuata con ghiacciatura o immissione in frigoriferi a temperatura di zero oppure due o tre gradi sopra zero) si pratica per conservare il pesce fresco per breve limitata durata di pochi giorni e quindi commercialmente immesso al consumo allo stato fresco, mentre la congelazione o surgelazione del pesce si pratica a bordo delle navi da pesca oceanica a tem-

peratura di 30 o 40 gradi sotto zero per una lunga conservazione. È pure risaputa la notevole differenza di prezzo di vendita del pesce congelato e surgelato rispetto al pesce fresco e rispetto al pesce fresco refrigerato e pertanto si ritiene doveroso intervenire con nuove aggiornate disposizioni di legge con l'intento di inserire un nuovo numero all'elenco dei « pesci, crostacei e molluschi » della tariffa di cui all'articolo 95 del citato testo unico per la finanza locale e precisamente il n. 4, collocando in tale ordine progressivo la nuova voce merceologica « Pesce congelato e surgelato » con la aliquota dell'1,50 per cento di imposta di consumo, cioè la stessa aliquota riservata al baccalà ed allo stoccafisso di cui al n. 3 della citata tariffa.

L'uniformità di aliquota si giustifica pienamente per il fatto che il baccalà e lo stoccafisso, per essere un merluzzo (pesce di prima qualità quando viene venduto fresco) conservato rispettivamente col trattamento della salagione e con quello della essiccazione, viene considerato dal consumatore un prodotto di massa, così come il pesce congelato o surgelato, per essere « conservato col freddo », perde di valore commerciale sia rispetto al pesce fresco sia finanche rispetto al baccalà ed allo stoccafisso.

In relazione a quanto abbiamo innanzi illustrato e alla improrogabile necessità di porre il pesce congelato e surgelato nella sua giusta collocazione per una più equa tassazione di imposta di consumo, vogliamo sperare nella unanime approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 25 del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, viene così modificato:

« *Altri commestibili - Pesce conservato.* — Fra i pesci conservati rientrano i pesci di qualsiasi qualità e specie, i crostacei ed i molluschi, che abbiano comunque subito un processo per la conservazione compreso il processo della congelazione e della surgelazione.

Non rientrano fra i pesci conservati quelli che abbiano subito soltanto il processo di refrigerazione per una limitata durata di conservazione ».

Art. 2.

Nella tariffa massima di cui all'articolo 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disposizioni modificative e integrative, alla voce « Altri commestibili: Pesci crostacei e molluschi », punto « 2. Conservati », viene aggiunto il seguente numero: « 4) Pesce congelato e surgelato — aliquota dell'1,50 per cento del valore ».